COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CATERINO

Nella seduta del 04/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La cliente è titolare di mutuo fondiario garantito da ipoteca, stipulato in data 29.07.2009 con la Banca resistente a tasso favorevole, in virtù del suo status di socio della banca mutuante (TAN 5,30%), con previsione di condizioni peggiorative all'eventualità del venir meno della predetta condizione (TAN maggiorato dello 0,20/0,25%). In relazione a tale mutuo, la ricorrente ha altresì sottoscritto due distinte coperture assicurative, "Convenzione", a copertura dei rischi di incendio et similia dell'immobile, e "Mutuo protetto", a copertura dei rischi di perdita della capacità di rimborso. La cliente lamenta che il TEG del mutuo, calcolato in un valore del 5,759% tenendo conto del maggior tasso pattuito (ossia il 5,50%) e delle spese iniziali, ivi compresi gli oneri assicurativi, risulterebbe superiore al tasso soglia usura rilevato per il III trimestre 2009 per la categoria "mutui ipotecari a tasso fisso"; inoltre anche il tasso di mora convenuto, pari al 9,30%, sarebbe superiore al tasso soglia.
Pertanto, ritenendo il mutuo affetto da usura originaria, la ricorrente chiede che venga accertata la nullità delle clausole relative agli interessi ex art. 1815 c.c. e la conseguente gratuità del mutuo e che venga corrispondentemente rideterminato l'importo di ciascuna singola rata di mutuo; chiede altresì che le vengano restituiti € 15.344,75 di interessi

indebitamente corrisposti, gli interessi legali fino al 31.8.2016, gli ulteriori interessi legali fino al soddisfo, la rivalutazione monetaria, le spese di perizia tecnica e competenze professionali ammontanti, come da nota spese, a € 2.757,74.

Inoltre, la ricorrente lamenta profili di illegittimità ed indeterminatezza del contratto, in quanto nel TAEG non sarebbe stato incluso il costo relativo alla polizza CPI "Mutuo protetto", pari ad € 2.606,63 che, "seppure facoltativa, di fatto risulta essere obbligatoria, in quanto ha come beneficiaria la banca e, quindi [è] volta a tutelare il suo credito". Il TAEG indicato in contratto è pari al 5,59%, mentre quello effettivamente applicato sarebbe pari al 6,54%. In subordine, chiede pertanto ex artt. 1284 e 1346 c.c. e 117 T.U.B. la rideterminazione degli interessi dovuti e delle singole rate di mutuo e la conseguente restituzione degli interessi che risultino corrisposti in eccedenza, nonché, anche in questo caso, gli interessi legali fino al soddisfo, la rivalutazione monetaria, le spese di perizia tecnica e le competenze professionali come sopra descritte e quantificate.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone in toto alle pretese della cliente, rilevando che:

a) la ricorrente nel calcolare il TEG ha considerato il tasso di interesse con la maggiorazione conseguente all'eventuale perdita dello status di socio, sebbene la stessa non abbia mai trovato applicazione, in quanto la mutuataria è tuttora parte della compagine sociale della banca; b) con riguardo agli interessi di mora, il contratto contiene un'apposita clausola di salvaguardia, per cui gli interessi moratori vengono calcolati in una misura "comunque non superiore al tasso soglia stabilito dalle vigenti disposizioni normative in materia d'usura"; c) la ricorrente non ha affermato né provato di aver effettivamente corrisposto alcunché a titolo di interessi di mora e, in ogni caso, l'eventuale usurarietà degli interessi di mora comporterebbe la loro "eliminazione", ma lascerebbe intatti gli interessi corrispettivi "legittimamente pattuiti e percepiti dalla banca"; d) in ordine alla presunta indeterminatezza del TAEG, dovuta al mancato inserimento nel computo dei costi assicurativi, la polizza denominata "Mutuo protetto" non era imposta dal creditore, e la mutuataria ha aderito alla polizza collettiva "oltre un mese dopo la conclusione del contratto di mutuo". Irrilevante sarebbe il fatto che la beneficiaria della copertura assicurativa è la banca medesima: all'epoca della sottoscrizione del contratto, infatti, non esistevano norme che vietassero agli intermediari assicurativi, qual è la banca resistente, di assumere contemporaneamente la qualifica di beneficiario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva. In ogni caso, l'eventuale inesatta determinazione dell'ISC non comporterebbe la "nullità o in invalidità del contratto ai sensi del sesto comma dell'art. 117 del D.lgs. n. 385/1993 […], costituendo l'ISC uno strumento di carattere informativo"; e) sulla richiesta di rimborso delle spese legali, l'intermediario ne eccepisce l'inammissibilità, in quanto l'ABF non avrebbe alcun potere decisorio in materia, e la mancanza di prova.

Nelle repliche, la ricorrente ribadisce che il TEG ricalcolato includendo le spese contrattualmente imposte e riportate nel documento prodotto dall'intermediario tra gli "Oneri sul rapporto" risulta superiore al tasso soglia; rileva che il reato di usura si perfeziona con la semplice promessa di interessi o altri vantaggi usurari; fa presente che non è uscita dalla compagine sociale solo perché gli ordini di vendita delle azioni della banca sono rimasti inevasi per cause imputabili alla stessa; eccepisce la nullità della clausola di salvaguardia invocando precedenti giurisprudenziali e negando la vincolatività sul punto delle Istruzioni della Banca d'Italia. Quanto al TAEG, insiste sulla qualificazione come obbligatoria della polizza "mutuo protetto", sostenendo che il modulo di adesione alla polizza era stato sottoscritto contestualmente alla richiesta di mutuo, ma la data sarebbe stata accomodata a suo piacimento dall'intermediario. In definitiva, ribadisce tutte le richieste formulate nel reclamo.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
In merito alla maggiorazione di tasso conseguente all'eventuale perdita della qualità di azionista della banca mutuante (che la stessa ricorrente acconsente in atti a quantificare nello 0,20%, stante la discrepanza tra tasso indicato in numeri e tasso indicato in lettere), questo Collegio rileva, in primo luogo, che la ricorrente allo stato conserva tale qualità, non rilevando a tal proposito le ragioni contingenti che hanno di fatto impedito la vendita della partecipazione azionaria. La maggiorazione, pertanto, risulta qualificabile come onere eventuale, la cui ricorrenza concreta non si è mai verificata in corso di contratto.
Al riguardo, questo Collegio, preso atto della presenza di posizioni contrastanti, nella giurisprudenza di merito e di legittimità, e dell'assenza di precedenti specifici, nelle pregresse pronunce dell'ABF, ritiene che gli oneri eventuali, la cui occorrenza non si sia mai verificata per tutto il corso del contratto, non debbano essere inseriti nel calcolo del TEG (in senso conforme, cfr. Trib. Torino, 27.04.2016).
Alla luce di tale rilievo, risulta superflua ogni ulteriore indagine in merito all'inclusione degli oneri assicurativi sostenuti dalla cliente nel calcolo del TEG. Assumendo come base il tasso del 5,30% annuo ed aggiungendo le spese iniziali, il TEG si attesta ad un valore inferiore al tasso soglia usura rilevato illo tempore per il trimestre di riferimento 01.07.2009 – 30.09.2009 (pari al 6,69%), anche includendo nel computo tutti gli oneri assicurativi sopportati dalla ricorrente .
In relazione poi all'affermata usurarietà del tasso di mora, questo Collegio, pur rilevando che il tasso dedotto in contratto, pari al 9,50%, supera il tasso soglia vigente illo tempore, rileva altresì che il contratto conteneva una clausola di salvaguardia rivolta a contenere l'applicazione del tasso di mora entro il limite del tasso soglia usura e ritiene, pertanto, di aderire al consolidato orientamento dell'ABF (cfr. Coll. Napoli, nn. 1742/2016 e 394/2015, Coll. Milano, n.6559/2015), secondo cui la presenza di tale clausola esclude in radice l'usurarietà degli interessi e la conseguente nullità della relativa pattuizione, pur nella consapevolezza di significative oscillazioni giurisprudenziali (v. ad es. Trib. Bari, ord. 14.12.2015, contraria, e Trib. Napoli, ord. 9.01.2014, nonché Trib. Rimini, ord. 14.03.2015, entrambe a favore).
Non sussiste, pertanto, la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi ex art. 1815 co.2 c.c.
Quanto al secondo profilo di doglianza sollevato dalla ricorrente, questo Collegio rileva come la disciplina di trasparenza recata dall'art. 125 bis T.U.B. non trovi applicazione, per espressa statuizione della norma medesima, alla fattispecie di cui qui si discute, vale a dire i "finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà…su un immobile edificato…,ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento". La disciplina applicabile al caso di specie è invece quella contenuta nell'art. 117 T.U.B., che riferisce le relative conseguenze sanzionatorie ai soli tassi propriamente intesi, e non anche agli indicatori sintetici di costo previsti a meri fini di trasparenza (in questi termini Coll. Bari, n. 3169/2017 e Coll. Roma, n. 4953/2016). Pertanto, quand'anche l'indicazione in contratto dell'ISC/TAEG risultasse mancante o difforme dal valore effettivamente assunto dal parametro, dalla circostanza discenderebbe una violazione della disciplina di trasparenza, che non incide sulla validità della clausola contrattuale determinativa degli interessi dovuti, ma al contrario può determinare responsabilità precontrattuale della banca e al più fondare pretese risarcitorie, nel caso di specie non avanzate dalla ricorrente. Il rilievo assorbe dunque ogni ulteriore valutazione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI